

<u>Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci</u> o "SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO MEZZOMONTE ARCI APS"

(modifica dello Statuto sociale)

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 21,30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Società Mutuo Soccorso Mezzomonte, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

 Modifica modifica dello Statuto: adozione del modello di statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCI aps ai sensi dell'art. 47, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni del CTS e del nuovo Statuto nazionale ARCI aps).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il/la Presidente dell'Associazione, il sig. Nicola Terreni, il quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig.ra Barbara Martinelli.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie. Constata altresì, ai sensi del vigente Statuto, che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto al nuovo Statuto nazionale di ARCI aps, cui l'Associazione aderisce, nonché alla volontà dell'Associazione di introdurre a livello statutario ulteriori modifiche rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto – elaborato adottando il modello di statuto APS predisposto dal ARCI nazionale ai sensi dell'art. 47, comma 5 CTS – evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime/a, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi del'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO MEZZOMONTE ARCI APS"
- b) il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il/la Presidente viene incaricato/a di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI Territoriale di Firenze.

Il/la Presidente ed il/la Segretario/a vengono incaricati/e alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il·la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 28,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il/la Presidente

Statuto "SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO MEZZOMONTE ARCI APS"

Definizioni e Finalità

articolo 1

E costituita in data 01/02/1921 l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del ferzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Lodice civile in tema di associazioni, "SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO MEZZOMONTE ARCI APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Impruneta, località Mezzomonte, via Imprunetana per Pozzolatico n. 199.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale:
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (elnclusion);
- promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, [sia a livello locale che internazionale;]
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; [sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);]
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura.

Articolo 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del plontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, attraverso la promozione i attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, concerti, rassegne, estival, mostre, convegni, corsi, seminari, pubblicazioni e presentazioni di libri, proiezioni di lm:

i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ittraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di corsi,

ieminari, convegni, workshop;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di gite, escursioni, visite

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di doposcuola, corsi di italiano L2, corsi di lingua, incontri formativi ed educativi, seminari, workshop;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di convegni, seminari, campagne di informazione e sensibilizzazione, promozione del volontariato, attività di supporto e

informazione, corsi di lingua;

v) promozione della cuitura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni ed iniziative, presentazione libri, gite e visite di conoscenza, mostre;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività informative curate da esperti, seminari, convegni, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di collaborazioni con la Pubblica Amministrazione,convegni, viaggi e soggiorni di conoscenza e

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di

cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i

limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e

rticolo 5

numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto all'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si conosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente alle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e aligiosa.

minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o i chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

gli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto ella civile convivenza.

o status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei asi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Sil/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno dieci giorni nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;

• osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e

dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno onomico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di rtecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

rticolo 9

i qualifica di socio/a si perde per:

- decesso:
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

rticolo 10

Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la ocio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la ospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione:
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12

patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e **integral**mente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

I patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque **denominat**e è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo **perseguimento** di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

firele 14

sercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere sentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio sensi dell'art. 13 del CTS.

proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata

Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Organismi dell'Associazione

ticolo 15

no organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

te le cariche elettive sono gratuite.

organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci revisori qualora si renda obbligatorio er Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno.

organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

ramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero respressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare ridentità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 16

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno dieci giomi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite evviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria emeno quindici giorni prima.

Articolo 17

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli att. 19 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove moninato) o almeno un quinto dei/lie soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli agomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 18

prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno prima convocazione e regolarmente costituita qualunque a l'unero degli/lle intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del manggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 19.

Inticolo 19

deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Cassiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle catecipanti.

le delibere di modifiche consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative colanti è possibile una seconda convocazione e l'Assemblea è validamente costituita plunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice.

le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della gioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti resenti.

delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di **l'art**. 30.

icolo 20

semblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a l'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante to/a in seno alla stessa.

votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia liesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto secondo le idalità previste dal regolamento, qualora esistente, o stabilite dall'Assemblea.

lle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità proponenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma sieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale trante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a sposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

rticolo 21

Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo rogrammatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno e soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei onti:

approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo ocumento economico-programmatico;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di ponsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dello statuto;

delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori sembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Hicolo 22

Censiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 [a un minimo di 5 [a un minimo di 5 [a un minimo di 15 membri eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione sto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

patibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

ficale 23

Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di serza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di soci/e, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, castiuire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo previsto dall'art. 4.

is 24

Direttivo elegge al suo interno:

Residente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, provedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere accide nel primo Consiglio utile;

Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne le mansioni;

Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e ficepresidente.

la Tesoriere/a: cura gli aspetti di carattere economico.

ensiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche penze legate alle attività dell'Associazione.

ticolo 25

impiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.
 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/lle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e:
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a gualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 26

Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza escessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un dei/le Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

É da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità **dei Consiglieri**.

Secute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere **sono val**ide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere

e volazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della

de berazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la segretario/a. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione secife che richiedano di consultario.

icala 27

Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia pordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni secutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. acoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se esentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e lo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Consiglio può sostituire il/la consigliere/a decaduto o dimissionario con il/la socio/a risultato imo escluso alle elezioni del Direttivo, ove esista. Diversamente la prima Assemblea dei soci ille provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in

rica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

el caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei pmponenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemblea con ill'ordine del giorno nuove elezioni.

Articolo 28

Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Qualora si renda obbligatorio per legge, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 29

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a

distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

/la/Segretario/a

II/la Presidente

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE UFFICIOTERRITORIALE FIRENZE 0 9 LUG, 2019

ATTO REGISTRATO IL
N. ESATTI EURO DIRETTORE